



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"  
FACOLTÀ DI STUDI CLASSICI, LINGUISTICI E DELLA FORMAZIONE

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA  
Classe LM 85-bis

**Regolamento Corso di studi**

*(Approvato nell'Adunanza del Consiglio di Corso di Studio del 09/12/2021)*

*(Approvato dal Consiglio di Facoltà di Studi Classici, Linguistici e della Formazione del 09/12/2021)*

**Art. 1**

**Finalità del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio di Corso di Studi della Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (Classe LM 85-bis) presso l'Università degli Studi di Enna Kore, in base a quanto disposto dallo Statuto di Autonomia dell'UKE, dal Regolamento Generale di Ateneo, dal Regolamento Didattico di Ateneo, dalla Carta della Qualità di Ateneo, dal Regolamento Quadro della Facoltà, dal Regolamento Quadro sulle Funzioni e sul Coordinamento dei Corsi di Studio, dal Regolamento Quadro sul Calendario delle Attività Didattiche e sulla Trasparenza nelle Procedure di Valutazione degli Apprendimenti, e dal D.M. n. 249 del 2010 concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244». integrare
2. Il Manifesto degli Studi, la Scheda Unica Annuale del Corso di Studi, e la Carta dei Servizi per gli studenti, aggiornati secondo le modalità prescritte dall'ordinamento di Ateneo, costituiscono parte integrante del presente Regolamento.

**Art. 2**

**Descrizione del Corso di Studio e Obiettivi formativi specifici**

1. Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria afferisce alla Facoltà di Studi Classici, Linguistici e della Formazione, ha durata quinquennale, prevede l'acquisizione di 300 crediti formativi universitari (CFU) e il titolo di studio conseguito ha valore abilitante per l'insegnamento nella scuola primaria e nella scuola dell'infanzia.
2. Gli obiettivi formativi del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria sono orientati a sviluppare:

- un'avanzata formazione teorico-pratica nell'ambito delle discipline psicopedagogiche, metodologico-didattiche, tecnologiche e della ricerca, che caratterizzano il profilo professionale di un insegnante della scuola dell'infanzia e primaria;
- una formazione teorica e didattica sugli ambiti disciplinari oggetto degli insegnamenti previsti dalle "Indicazioni Nazionali" del MIUR per gli ordini di scuola considerati;
- una formazione specifica per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni con disabilità, per valorizzare gli elementi di personalizzazione e stabilire una miglior collaborazione tra insegnante di classe e insegnante di sostegno. L'insegnante deve essere preparato ad individuare e affrontare efficacemente difficoltà e disturbi dell'apprendimento con interventi mirati, basati sulla ricerca psico-pedagogica più recente. L'insegnante di classe deve inoltre saper valorizzare ed integrare positivamente le differenze, che sono sempre più evidenti anche per la frequente composizione interculturale della classe.
- La capacità di integrare creatività, flessibilità e attenzione a motivare alla conoscenza, tipiche della scuola dell'infanzia, con le competenze disciplinari, tipiche della scuola primaria, al fine di promuovere una continuità tra i due ordini di scuola;
- una formazione orientata all'approfondimento disciplinare e a quello connesso con le strategie didattiche più efficaci nel favorire un apprendimento autentico e lo sviluppo della motivazione scolastica degli alunni. La formazione professionale riguarda la gestione sia degli aspetti cognitivi dell'apprendimento sia di quelli affettivi e socio-relazionali, affinché l'insegnante possa contribuire alla formazione globale del bambino, in un clima di classe positivo per la promozione del benessere individuale e collettivo.

### Art. 3

#### **Risultati di apprendimento attesi espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (DM 16/03/2007, art. 3, comma 7)**

1. I laureati del Corso di Laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria, secondo quanto previsto dal Decreto 10 settembre 2010, n. 249 (Art. 3), acquisiscono competenze linguistiche di lingua inglese livello B2, competenze relative all'uso dei linguaggi multimediali e competenze utili all'integrazione di alunni con disabilità. Secondo quanto stabilito dai Descrittori di Dublino, sono in possesso di un bagaglio di conoscenze organiche in relazione ad ambiti diversificati e hanno maturato la capacità di mettere in pratica tali conoscenze attraverso la creazione di percorsi educativi e didattici:

#### **a) Conoscenza e capacità di comprensione (Knowledge and understanding)**

- 1) Possesso dei fondamenti teorici e dei linguaggi scientifici disciplinari.
- 2) Conoscenza critica dei principali saperi riferiti alle discipline d'insegnamento.
- 3) Conoscenze didattiche applicate ai diversi ambiti disciplinari, interdisciplinari e transdisciplinari.
- 4) Conoscenze relative all'utilizzo delle tecnologie multimediali.
- 5) Conoscenza dell'inglese a livello B2.
- 6) Conoscenze dei metodi di ricerca riferita agli ambiti disciplinari e anche applicata ai contesti scolastici.
- 7) Conoscenze specifiche per l'accoglienza degli alunni con disabilità, di quelli con disturbi specifici di apprendimento e difficoltà scolastiche di vario tipo.

Le modalità didattiche previste consistono nelle lezioni, nei laboratori di approfondimento e nella realizzazione del tirocinio diretto e indiretto.

La verifica avviene attraverso prove scritte e orali connesse agli esami e alle altre attività formative.

#### **b) Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)**

Il corso di laurea si propone di far acquisire le seguenti capacità e di applicare le conoscenze acquisite in ambito professionale:

- progettare interventi educativi, che rispondano a bisogni anche complessi, attraverso forme di sostegno integrato che aiutino il singolo e coinvolgano il gruppo classe, in collaborazione con i colleghi, le famiglie e le altre professionalità esistenti sul territorio;
- progettare percorsi di apprendimento flessibili e adeguati ai bisogni formativi e al livello degli alunni;
- organizzare e realizzare interventi didattici coerenti alle competenze da perseguire e alle specificità del gruppo classe a cui le azioni didattiche sono rivolte;
- promuovere la motivazione intrinseca negli studenti;
- scegliere i modelli valutativi, costruire e adottare strumenti adeguati, valutare processi e prodotti dell'apprendimento;
- utilizzare le tecnologie per la didattica, per ottimizzare il proprio lavoro ed essere in grado di applicarle in classe;
- comprendere e strutturare ricerche educative, dimostrando di saper cogliere, valutare e utilizzare gli esiti di studi empirici al fine di costruire conoscenze e migliorare gli interventi;
- lavorare in gruppo per la progettazione, organizzazione e verifica di interventi educativo-didattici.

Le modalità didattiche previste consisteranno nelle lezioni, nei laboratori, in cui si prevede la realizzazione di simulazioni, prodotti didattici e strumenti, e nella realizzazione del tirocinio diretto e indiretto.

La verifica si svolge attraverso prove scritte e orali connesse agli esami e alle altre attività formative.

### **c) Autonomia di giudizio (making judgements)**

I laureati devono:

- acquisire capacità di riflessione autonoma e critica in relazione ai fenomeni educativi e culturali previsti dall'esercizio professionale;
- essere in grado di problematizzare i fenomeni educativi, di analizzare criticamente e scegliere programmi e interventi formativi;
- essere in grado di autovalutare le proprie competenze didattico-educative.

Tali capacità vengono stimulate attraverso: discussioni in gruppo; interventi di tirocinio volti alla supervisione e rielaborazione dell'esperienza; pratiche di simulazione; presentazione dei contenuti in forma critica, attivazione della riflessione e del problem-solving a partire dalla discussione di casi.

La valutazione dell'autonomia di giudizio avviene attraverso apposite sezioni delle prove scritte e/o orali degli esami. Nella valutazione del tirocinio e dell'elaborato conclusivo di tesi si dovrà tener conto della capacità di elaborazione autonoma e riflessiva del futuro professionista.

### **d) Abilità comunicative (communication skills)**

I laureati devono:

- padroneggiare diversi codici comunicativi;
- saper comunicare informazioni relative alle situazioni educative e didattiche, i possibili interventi alla luce dei modelli teorici e della letteratura di ricerca, le modalità di controllo degli esiti;
- possedere competenze nel gestire la relazione e i processi comunicativi con gli allievi, le famiglie e gli altri professionisti;
- possedere competenze di documentazione degli interventi e di diffusione delle buone pratiche;

Le modalità didattiche previste consistono nelle lezioni, nei laboratori, in cui si prevede la realizzazione di simulazioni, e nella realizzazione del tirocinio diretto e indiretto.

La verifica si svolge attraverso prove scritte e orali connesse agli esami e alle altre attività

formative.

**e) Capacità di apprendimento (learning skills)**

Il laureato, attraverso lo studio personale e la riflessione critica sull'esperienza, deve sviluppare quelle capacità di apprendimento che gli consentano di studiare e continuare a formarsi in modo sempre più autonomo, ossia adottare strategie di apprendimento significativo e capacità di reperire fonti per aggiornare ed approfondire le conoscenze e competenze professionali.

Ci si attende inoltre che i laureati posseggano abilità di apprendimento in team per la realizzazione di progetti collettivi.

Le modalità didattiche previste consistono nelle lezioni, nei laboratori di approfondimento e nella realizzazione del tirocinio diretto e indiretto.

La verifica si svolge attraverso prove scritte e orali connesse agli esami e alle altre attività formative.

**Art.4**

**Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati nella classe**

Il Corso di Laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria, secondo quanto previsto dal Decreto 10 settembre 2010, n. 249 (Art. 3, comma 2, punto a), ha valore abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e prepara, pertanto, alla professione di insegnante della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.

**Art.5**

**Requisiti di ammissione**

1. Per essere ammessi al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria è necessario, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.M. n. 249 del 10 settembre 2010, essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore quinquennale o di altro titolo di studio acquisito all'estero e riconosciuto idoneo sulla base delle normative vigenti, nonché di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quadriennale e del relativo anno integrativo o del debito formativo assegnato.
2. Per gli studenti stranieri con titolo estero è previsto un colloquio per la verifica dell'adeguata conoscenza della lingua italiana, pari al livello B2.2. La competenza linguistica sarà valutata dal Centro Linguistico Interfacoltà Kore (CLIK).

**Art. 6**

**Modalità di verifica delle conoscenze in ingresso e obblighi formativi aggiuntivi**

Il Corso è a numero programmato e prevede il superamento di una prova di accesso, i cui contenuti e criteri di ammissione (numero dei posti, data, modalità di svolgimento) sono stabiliti annualmente, con specifico decreto, dal Ministero dell'Istruzione e della Ricerca. Tale prova è obbligatoria anche in presenza di un numero di iscritti inferiore al numero programmato.

La prova di ammissione costituisce anche la verifica dei requisiti minimi previsti per l'accesso al corso, con riferimento alle seguenti aree (indicate dal DM 249/2010): competenza linguistica e ragionamento logico, cultura letteraria, storico sociale e geografica, cultura matematico-scientifica.

Sono tenuti ad assolvere gli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) coloro che, pur essendo stati ammessi, avranno conseguito un punteggio:

- a) Pari o inferiore a 24 punti nei 40 quesiti di competenza linguistica e ragionamento logico;
- b) pari o inferiore a 12 punti nei 20 quesiti di cultura letteraria, storico-sociale e geografica;
- c) pari o inferiore a 12 punti nei 20 quesiti di cultura matematico-scientifica;

Gli obblighi formativi aggiuntivi dovranno essere assolti entro il primo anno di corso attraverso la partecipazione ad un percorso formativo specifico, in presenza e a distanza, le cui modalità verranno annualmente definite dal Consiglio di corso di studi e pubblicate sul sito del corso di laurea.

Il mancato recupero degli obblighi formativi aggiuntivi permetterà l'iscrizione ad anni successivi, ma non consentirà l'accesso agli esami e l'iscrizione alle attività di laboratorio. Sarà invece sempre possibile attivare il tirocinio.

## **Art. 7**

### **Tipologia delle attività formative**

1. Il Corso, quinquennale a ciclo unico e senza articolazione in curricula, prevede l'acquisizione di 300 crediti formativi complessivi, 60 per ciascun anno. Le attività formative si distinguono in attività di didattica frontale (di base e caratterizzante), laboratori, tirocini e altre attività.
2. Secondo il Regolamento Didattico di Ateneo (Art. 12, comma 2) ad un 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo da parte dello studente, comprensive di lezione frontali (di norma 6 ore su 25), e delle attività di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attività formative, incluse le ore di studio individuale.
3. Le attività didattiche sono organizzate sulla base delle seguenti tipologie:
  - lezioni frontali attraverso l'uso di strumenti multimediali (immagini e filmati), lezioni con esercitazione, forme di lezione aperta (integrata da discussioni in gruppo, confronto con esperti di settore e famiglie);
  - seminari di approfondimento tematico;
  - attività di laboratorio (studio di casi, azioni educativo-didattiche guidate; simulazioni; produzione individuale e di gruppo di progetti e di materiali per l'attivazione di interventi educativo-didattici potenziati, specializzati ed individualizzati);
  - analisi e valutazione critica di strumenti, tecniche, metodologie, azioni specializzate;
  - presentazione in forma orale o scritta dei risultati di esperienze o attività formative (relazioni sulla partecipazione ad attività di laboratorio, di tirocinio, documentazione di attività, esperienze, vissuti);
4. Sono anche proposte attività, prevalentemente basate sulla simulazione e sulla drammatizzazione, volte a sviluppare ed affinare l'impiego dei linguaggi non verbali con finalità espressive, comunicative e di apprendimento. Vengono promossi percorsi e attività volti a far acquisire conoscenza sistematica, capacità di accesso e di impiego critico delle principali fonti di informazione ed aggiornamento culturale e professionale, anche nel settore dei bisogni educativi speciali e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Le attività osservative, di analisi delle pratiche, di autoanalisi dell'esperienza sul campo, e le relazioni condotte durante il tirocinio costituiscono momento formativo integrato con la didattica d'aula. L'attività didattica in presenza viene integrata con l'impiego di piattaforme formative a distanza, sia per la documentazione dei contenuti formativi, sia per lo sviluppo di esercitazioni e attività di rielaborazione individuale e a piccolo gruppo.

## **Art.8**

### **Documento di trasparenza relativo ai singoli insegnamenti**

1. Come disposto dall'art. 10 del Regolamento Quadro sul Calendario delle Attività Didattiche e sulla Trasparenza nelle Procedure di Valutazione degli Apprendimenti, ciascun docente è tenuto a pubblicare per ciascun insegnamento un documento di trasparenza in cui siano descritti il settore scientifico-disciplinare, la collocazione semestrale, le ore di lezioni e le relative modalità di svolgimento. Il Documento contiene, altresì, informazioni relative ai prerequisiti richiesti, alle propedeuticità, agli obiettivi formativi, ai risultati di apprendimento attesi, ai contenuti dell'insegnamento, oltre ai testi di riferimento consigliati e agli eventuali altri materiali didattici predisposti per gli studenti.
2. Nel documento vengono chiaramente definite le modalità di svolgimento e di valutazione delle prove di esame. Nello specifico esso contiene informazioni relative:
  - a) all'ammissione alla prova, se eccezionali rispetto alla normale prenotazione telematica,
  - b) agli argomenti di esame, con eventuali riferimenti ai programmi previsti e ai libri di testo, ma non alle lezioni svolte, o ad attività realizzate nel corso di queste, se non nel caso di attività obbligatorie.
  - c) ai criteri con cui viene valutata la prova, definendo le soglie, a partire da quella minima, dei livelli attesi di apprendimento, di conoscenze e di competenze dello studente
3. Nell'eventualità di una prova scritta, oltre alle informazioni già previste nel comma precedente, il documento riporta le informazioni relative a:
  - a) i tempi di svolgimento della prova, inclusa l'eventuale presenza anticipata rispetto all'orario di inizio di questa;
  - b) i materiali eventualmente ammessi alla prova;
  - c) in caso di modalità di esame consistenti in una prova scritta e in una orale, in che misura la valutazione in termini numerici della prima peserà sulla valutazione complessiva.
4. La completezza, la coerenza e la chiarezza dei documenti di trasparenza sono oggetto di accertamento del Consiglio di Corso di Laurea e del Presidio di Qualità di Ateneo.

## **Art.9**

### **Attività formative a scelta dello studente**

1. I crediti formativi a scelta possono essere conseguiti facendo riferimento agli insegnamenti previsti dai piani di studi dei corsi di laurea dell'Ateneo, una volta che il Consiglio di Corso di Laurea ne stabilisca la coerenza con il percorso formativo intrapreso, come previsto dal D.M. n. 249 del 2010.
2. Nel caso in cui gli studenti intendano scegliere delle materie non presenti nell'elenco pubblicato, ma coerenti con il progetto formativo, la richiesta deve essere inoltrata entro la prima metà del mese di settembre alla Segreteria del Corso di Laurea. Dopo l'approvazione da parte della Commissione didattica, l'autorizzazione per l'inserimento della materia a scelta nel Piano di Studio dello studente deve essere ratificata dal Consiglio di Corso.

## **Art.10**

### **Frequenza delle attività e propedeuticità**

1. È obbligatoria la frequenza alle attività laboratoriali e alle attività di tirocinio, diretto e indiretto, come disposto dal D.M. n. 249 del 2010. Non è invece obbligatoria, ma vivamente consigliata, la frequenza alle lezioni degli insegnamenti previsti dal piano di studi, così come indicato nella scheda SUA.
2. Eventuali propedeuticità sono chiaramente esplicitate nei documenti di trasparenza dei singoli insegnamenti ed elencate nel prospetto propedeuticità pubblicato sulla pagina web del corso.

3. I Laboratori di Lingua inglese, a frequenza obbligatoria, sono propedeutici fra loro perché i loro contenuti sono progressivamente diversificati in ordine crescente e, conseguentemente, lo studente non può frequentare e, dunque, conseguire l' idoneità in un Laboratorio di lingua inglese se non ha conseguito l' idoneità per il Laboratorio di lingua inglese precedente. Gli studenti immatricolati agli anni successivi al primo possono frequentare contestualmente i laboratori di lingua inglese del loro anno di corso e di quelli precedenti, fatta salva la propedeuticità degli esami. Il laboratorio di Didattica della lingua inglese può essere frequentato previo superamento dell' esame di Lingua inglese di livello B1

## **Art.11**

### **Tirocini e laboratori**

1. Nell'ambito del corso di laurea di Scienze della Formazione Primaria sono previste, a partire dal secondo anno, attività di tirocinio diretto e indiretto, per complessive 600 ore (pari a 24 cfu), per concorrere all'acquisizione di competenze pedagogiche e metodologico-didattiche necessarie alla professione d'insegnante di scuola dell'infanzia e di scuola primaria. Obiettivi, modalità, organizzazione, finalità, valutazione, strutture, figure e caratteristiche delle attività di tirocinio sono indicate nell'apposito Regolamento di Tirocinio pubblicato sulla pagina web del corso.
2. Come stabilito dal D.M. 249 del 2010, le attività di tirocinio diretto possono svolgersi esclusivamente nelle sedi accreditate dall'USR regionale.
3. I laboratori, organizzati per ambiti disciplinari omogenei, sono da intendersi come momenti e luoghi di analisi, progettazione e simulazione di attività didattiche, di progettazione di interventi educativo-didattici potenziati, specializzati ed individualizzati, aventi l'obiettivo di collegare la dimensione teorica delle discipline con gli aspetti applicativi e di ricerca riguardanti la sfera culturale e professionale dell'insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia.
4. La frequenza alle attività di laboratorio è obbligatoria. Sono ammesse assenze nella misura massima del 20% sul totale del monte orario previsto, che devono comunque essere interamente recuperate attraverso un piano di attività curato dai tutor organizzatori.
5. Nell'eventualità di gravi problemi di salute certificabili (p.e visite mediche specialistiche non rimandabili legate a serie patologie, interventi chirurgici non programmabili o maternità), previa presentazione della necessaria documentazione e in seguito a relativa istanza alla Commissione Didattica, possono essere giustificate assenze fino al 40% del monte orario totale. È comunque la Commissione e il Consiglio di Corso di Laurea ad accogliere o meno la richiesta e a stabilire le obbligatorie attività compensative a carico dello studente
6. La presenza è attestata con la sottoscrizione di un apposito registro, da parte dello studente, o secondo procedura informatizzata. La responsabilità scientifica dei laboratori è affidata ai docenti titolari dei corrispondenti insegnamenti, che ne stabiliscono le modalità specifiche di svolgimento. Per la conduzione dei gruppi, i titolari si avvalgono della collaborazione dei tutor organizzatori, coordinatori o di esperti esterni. Le ore di didattica in presenza dei laboratori sono determinate annualmente dal Consiglio di Corso e comunicate prima dell'inizio dell'anno accademico sulla pagina web del corso. I percorsi laboratoriali si concludono con l'elaborazione di un prodotto finale indicato dai docenti titolari, che può essere svolto singolarmente o in gruppo. Nel caso del lavoro di gruppo si deve individuare il contributo apportato da ciascun studente. Il prodotto finale deve essere validato dal tutor responsabile del laboratorio.
7. Le attività di tirocinio e la loro organizzazione sono definite dettagliatamente da un apposito regolamento pubblicato sulla pagina web del corso.

## **Art.12**

### **Esami e verifiche del profitto degli studenti**

1. Per ciascun insegnamento previsto nel piano degli studi, l'accertamento degli apprendimenti consiste di norma in un unico colloquio orale, o in una prova scritta, che si svolge in corrispondenza di uno degli appelli previsti nell'ambito delle sessioni di esame, nelle date preventivamente pubblicate sul sito web dell'Università. Le forme e i metodi con cui si svolgono le prove hanno lo scopo di verificare il conseguimento degli obiettivi di apprendimento attesi, come esplicitati nei documenti di trasparenza degli insegnamenti, e di fornire ai docenti indicazioni essenziali per confermare o modificare strumenti, modalità, metodologie utilizzate nell'attività didattica curricolare.
2. Le modalità dell'accertamento finale sono segnalate prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa, nonché indicate all'interno di ciascun Documento di trasparenza. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e non possono subire variazioni ad anno accademico in corso. Il voto d'esame è espresso in trentesimi e l'esame si considera superato se il punteggio è maggiore o uguale a 18
3. Il calendario degli esami viene comunicato un mese prima della fine di ciascun semestre sulla pagina web del corso. Qualora, per un giustificato motivo, un appello di esame debba essere spostato o l'attività didattica prevista non possa essere svolta, il docente ne dà comunicazione tempestiva agli studenti tramite la pagina web del CdS e al responsabile della segreteria didattica per i provvedimenti di competenza e secondo la normativa esistente, come da articolo 23 del Regolamento Didattico di Ateneo. Le date degli esami, una volta pubblicate, non possono essere in alcun caso anticipate.
4. Le prove di accertamento vengono organizzate e tenute da commissioni di esame presiedute dal docente responsabile dell'insegnamento. Solo il Preside, in caso di eventi eccezionali, può valutare la possibilità di nominare Presidente di una commissione di esami un docente in ruolo presso l'Ateneo, diverso da quello responsabile dell'insegnamento.
5. Nel corso delle prove di esame orali, la commissione, che include anche altri docenti e cultori della materia, deve essere composta da almeno due componenti, incluso il Presidente. In caso di prove scritte è sufficiente la presenza anche di un solo membro della commissione.
6. Le prove orali sono pubbliche ed è pubblica la comunicazione del voto finale.
7. Con riferimento alle modalità di svolgimento degli esami e alla loro tempistica, nel caso di un'eccessiva numerosità delle prenotazioni e per l'oggettiva impossibilità a svolgere, come da calendario, le prove in un'unica giornata, il docente può suddividere gli esaminandi in più giornate, stabilendone l'ordine il giorno stesso dell'esame o, al momento della chiusura della prenotazioni, dandone opportuna pubblicizzazione.
8. Le prove di esame possono altresì consistere in elaborazioni scritte o essere strutturate in modalità combinata, quali ad esempio una prova scritta seguita da colloquio. Tali modalità devono comunque essere chiaramente esplicitate nel documento di trasparenza dell'insegnamento.
9. Tutte le attività ricomprese in un esame con modalità cosiddetta combinata sono svolte nell'ambito di uno stesso appello. L'eventuale valutazione pari o superiore a 18/30 consente allo studente di conservare l'esito della prova scritta per le due sessioni immediatamente successive, anche se ricadenti in distinti anni accademici.
10. Quando si fa ricorso a prove scritte, deve essere garantito in ogni momento che esse siano realizzate effettivamente dai partecipanti all'esame. A tal fine, hanno diritto ad accedere nella sede di svolgimento delle prove esclusivamente gli studenti partecipanti alla prova, e la Commissione accerta l'avvenuto isolamento dei partecipanti rispetto alle comunicazioni con l'esterno.
11. In caso di prove scritte o combinate, è compito del Presidente della commissione di esame conservare gli elaborati delle prove scritte e consegnarli alla segreteria didattica di Facoltà, insieme ai verbali e a ogni altro atto prodotto in quella sede.



12. Quanto previsto nel presente articolo in merito alle prove scritte non si applica alle prove di lingue straniere moderne per cui sono valide le specifiche modalità previste dal Quadro comune di riferimento del Consiglio d'Europa
13. Qualunque sia la sua modalità di svolgimento, è compito del Presidente della commissione d'esami e dei suoi componenti accertare l'identità dei partecipanti effettivamente registrati e verificare che ogni studente a conclusione dell'esame sottoscriva, anche in caso di esito negativo, il relativo verbale. Nel caso di prove realizzate da gruppi di studenti, deve essere in ogni caso ravvisabile e riconoscibile l'apporto di ciascuno dei partecipanti, ai fini della valutazione individuale di ognuno di essi.
14. Nel caso di insegnamenti con crediti superiori a 10, e che abbiano svolgimento annuale, possono essere ammesse prove in itinere facoltative, previa esplicita previsione di tale possibilità contenuta nel documento di trasparenza dell'insegnamento. La valutazione complessiva dell'esame, nel caso dello svolgimento della prova in itinere, è calcolato sulla base della media tra la valutazione di questa e quella conseguita nella prova finale.
15. Sono ammessi alle sessioni di esami tutti gli studenti regolarmente iscritti o coloro abbiano acquistato corsi singoli. Il terzo appello della sessione straordinaria è però riservato solo agli studenti laureandi (250 crediti conseguiti), ripetenti e fuori corso, ai genitori di bambini che abbiano meno di tre anni, agli studenti che abbiano svolto il progetto Erasmus, o che siano in procinto di farlo e, infine, ai soggetti con certificazione di disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento.
16. Per quanto non esplicitato si fa riferimento al Regolamento Quadro sul Calendario delle Attività Didattiche e sulla Trasparenza nelle Procedure di Valutazione degli Apprendimenti.

### **Art.13**

#### **Riconoscimento crediti in caso di passaggi, trasferimenti da altro ateneo e seconde lauree**

1. Il consiglio di Corso di Laurea può convalidare eventuali prove di esame sostenute da studenti provenienti da altri corsi di studio indicando chiaramente nella delibera di convalida il numero di CFU, l'ambito disciplinare, la tipologia di attività formativa e il relativo settore scientifico. In base al numero di CFU convalidati viene proposto allo studente l'anno di corso in cui essere inserito. Tale proposta deve comunque essere confermata al momento dell'immatricolazione in seguito agli esiti della prova di ammissione, alle relative graduatorie e, pertanto, all'effettiva disponibilità di posti liberi per singola annualità.
2. Il Consiglio di Corso di Studio, secondo quanto disposto dall'art. 13 comma 10 del Regolamento Didattico di Ateneo e dall'articolo 4 comma 7 del Regolamento Quadro sul Coordinamento e sul Funzionamento dei Corsi di Studio, costituisce un'apposita commissione didattica che, tra le altre cose, ha il compito di istruire le pratiche relative alla richiesta di convalida di crediti pregressi e, solo in seguito all'immatricolazione dello studente, di confermarle e proporle all'approvazione del Consiglio. La collocazione in una determinata annualità va sempre considerata una proposta "di massima", potendo lo studente richiedere l'ammissione ad annualità precedente.
3. I Criteri per il riconoscimento dei crediti sono i seguenti:
  - A) Come previsto dalle norme vigenti, agli studenti che provengono da CdS della medesima classe viene assicurato il riconoscimento del maggior numero possibile di crediti maturati nella sede di provenienza, fatto salvo il parere insindacabile della Commissione didattica sulla congruità del percorso pregresso effettuato dallo studente;
  - B) il riconoscimento degli esami sostenuti nel contesto di carriera universitaria pregressa, in classi diverse dalla LM-85bis, avviene in caso di identica denominazione degli insegnamenti e sulla base della corrispondenza biunivoca dei SSD (denominazione degli insegnamenti coerenti con la tabella 1,

D.M. 249/2010). Sono esclusi dal riconoscimento gli insegnamenti relativi all'area della didattica disciplinare.

C) il criterio di cui al punto B può essere disapplicato quando la denominazione dell'esame sostenuto venga valutata, a giudizio insindacabile della Commissione didattica, coerente e/o assimilabile con la denominazione dell'insegnamento previsto nel piano degli studi.

D) Al fine di evitare la possibilità che si lascino debiti inferiori a 3 crediti (esclusi i casi in cui l'unico debito riguardi i CFU relativi ai laboratori), la Commissione didattica non prenderà in considerazione esami sostenuti nel contesto di carriera pregressa di peso inferiore a 3 CFU.

E) È escluso il riconoscimento o il non-riconoscimento basato sulla comparazione dei programmi dei singoli docenti;

F) Non sono di norma riconoscibili crediti per i Laboratori, a meno che non si tratti di crediti acquisiti in altri laboratori dei corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria. Per le attività pratiche relative ai crediti del tirocinio si rimanda a quanto previsto dal Regolamento di tirocinio;

G) I crediti degli insegnamenti "a scelta" sono colmati coerentemente con quanto indicato dal D.M. 249 del 2010 (tabella 1 – art. 6, secondo cui "i crediti liberi devono essere coerenti con il percorso professionale");

I) L'ammissione agli anni successivi al primo, previa disponibilità di posti, avviene sulla base dei criteri stabiliti nel Regolamento didattico di Ateneo, al netto dei crediti eventualmente riconosciuti per i Laboratori, i quali quindi non si computano ai fini della collocazione in una determinata annualità, salvo che per gli studenti provenienti da altro corso della classe LM-85bis.

L) Come previsto dal D.M. 378 del 9 maggio 2018 «i laureati nella classe L-19 Scienze dell'educazione e della formazione in possesso dei requisiti minimi di cui al comma 1, accertati dall'università in considerazione dei contenuti dei programmi di esami, previo superamento della prova di ammissione, sono ammessi al terzo anno del corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, classe LM 85-Bis». La norma si applica in relazione all'effettiva disponibilità di posti nell'annualità presa in considerazione.

4. È possibile presentare istanza di riconoscimento crediti all'atto dell'immatricolazione.

#### **Art. 14**

##### **Riconoscimento crediti acquisiti nell'ambito di progetti di mobilità internazionale**

1. Sono riconosciuti i crediti conseguiti nell'ambito di progetti di mobilità svolti dagli studenti all'estero. Rimangono escluse dal campo di applicazione le attività che prevedono una frequenza obbligatoria, come i tirocini e i laboratori, che, come previsto dalla normativa vigente, devono essere necessariamente svolti in sede.
2. Preso atto di quanto disposto dal D.M. 249 del 2010, vista l'impossibilità di svolgere attività di tirocinio all'estero, allo scopo di favorire comunque la partecipazione degli studenti ai progetti di mobilità, il Consiglio di Corso di studi può intervenire con un'attenta pianificazione delle attività a frequenza obbligatoria, prevedendo eventualmente anche attività compensative o integrative o qualunque altra azione che, nel rispetto della normativa vigente, funga da incentivo alla mobilità.
3. A tal proposito un docente referente Erasmus, nominato dai competenti organi accademici, monitora costantemente le attività di mobilità incoming e outgoing e propone al Consiglio eventuali misure che ne favoriscano e ne migliorino lo svolgimento.

#### **Art. 15**

##### **Riconoscimento certificazioni linguistiche**

Gli studenti in possesso di certificazione di Lingua inglese di livello B2, solo ed esclusivamente se rilasciata da Centri linguistici universitari facenti parte del circuito AICLU (Associazione Italiana Centri Linguistici Universitari) hanno riconosciuti i Cfu relativi ai laboratori di Lingua Inglese di livello A1- A2 – B1 – B2 e i Cfu relativi alla prova di certificazione di lingua inglese (Livello B2). Non saranno prese in considerazione le certificazioni conseguite due anni prima della richiesta di riconoscimento.

## **Art.16**

### **Articolazione delle attività, calendario e sessioni di esami**

1. L'articolazione delle attività nel corso dell'anno accademico si svolge secondo quanto stabilito dagli artt. 4 e 5 del Regolamento quadro, i cui criteri sono di seguito, per chiarezza, riportati.
2. Criteri relativi a tutte le annualità:
  - a. il secondo semestre è avviato non oltre il 15 febbraio;
  - b. gli insegnamenti con un numero di crediti pari o superiore a 10 possono essere assegnati ad un massimo di due docenti e distribuiti su base annuale previa autorizzazione del Senato accademico per i moduli inferiori a 6 crediti;
  - c. nella calendarizzazione delle lezioni, si utilizzano di norma tutte le fasce orarie rese disponibili dall'Ateneo ed in modo particolare tutte quelle comprese tra le ore nove e le ore diciotto di tutti i giorni feriali, tranne il sabato;
  - d. non si svolgono lezioni di uno stesso insegnamento per oltre tre ore consecutive.
3. Criteri per il primo anno del corso:
  - a. le attività didattiche curriculari non possono essere avviate prima del termine regolare di immatricolazione fissato dal Rettore nell'annuale Manifesto degli Studi e comunque prima della data del 1° ottobre indicata all'articolo 19 del Regolamento didattico di Ateneo. Esse devono in ogni caso essere avviate entro il 5 novembre.
  - b. nel secondo semestre deve essere riservato alle attività didattiche un periodo non inferiore a 100 giorni di calendario, al lordo delle interruzioni per festività.
4. Criteri per le annualità successive alla prima:
  - a. è assicurato un equilibrio di massima tra il numero di crediti previsto nel primo semestre e quello assegnato al secondo semestre, con una differenza non superiore a 6 crediti;
  - b. le attività didattiche curriculari del primo semestre sono avviate entro il mese di settembre di ogni anno con gli studenti già immatricolati;
  - c. in ogni semestre deve essere riservato alle attività didattiche un periodo non inferiore a 100 giorni di calendario, al lordo delle interruzioni per festività.
5. Criteri di massima per l'articolazione del calendario di esami:
  - a. nell'anno accademico è prevista una sessione ordinaria di esame per ciascun semestre;
  - b. a ciascuna sessione ordinaria di esami è assegnato un periodo non superiore a cinquanta giorni di calendario, durante il quale non devono essere previste attività didattiche curriculari;
  - c. ciascuna sessione ordinaria d'esame è costituita di due appelli;
  - d. una sessione straordinaria di esami è prevista nel mese di settembre;
  - e. nella sessione straordinaria è previsto un terzo appello riservato agli studenti lavoratori, al quale sono inoltre ammessi i laureandi, i fuori corso e ripetenti, gli studenti con disabilità, quelli che siano genitori di bambini di età inferiore ai tre anni, gli studenti Erasmus incoming e outgoing e in generale coloro che sono esposti a ritardi nel percorso di studi. Si considerano laureandi gli studenti che abbiano conseguito almeno 150 crediti;
  - f. nelle sessioni ordinarie di esame, almeno dieci giorni di calendario devono intercorrere tra la conclusione delle lezioni semestrali di un insegnamento e la data fissata per il primo appello riferito allo stesso insegnamento;

- g. in tutte le sessioni, tra il giorno di inizio del primo appello e il giorno di inizio del secondo appello devono intercorrere non meno di sette giorni di calendario;
  - h. durante la sessione straordinaria di esami possono essere svolte concomitanti attività didattiche
6. Per quanto non contemplato dal presente articolo si rimanda all'art. 5 del Regolamento Quadro sul Calendario delle Attività Didattiche e sulla Trasparenza nelle Procedure di Valutazione degli Apprendimenti

## **Art. 17**

### **Prova finale**

1. Secondo quanto indicato dall'art. 6, comma 5, del Decreto 10 settembre 2010, n. 249, alla fine del quinto anno lo studente deve redigere una relazione finale sulle 600 ore di tirocinio svolte e una tesi di laurea.
2. L'ammissione alla prova finale è subordinata all'acquisizione di tutti i crediti formativi previsti dal piano di studi, distribuiti nelle diverse tipologie, così come indicato dal Regolamento didattico. Il tempo minimo necessario alla redazione della tesi magistrale non può comunque essere inferiore a 9 mesi, a partire dalla consegna del Modulo richiesta tesi di laurea.
3. La tesi di laurea verte su tematiche disciplinari collegate all'insegnamento, che possono avere relazione con l'attività di tirocinio. Lo studente deve dimostrare di saper elaborare, redigere, documentare, presentare e discutere individualmente una tesi scritta, elaborata in modo originale e critico sotto la guida di uno o più docenti relatori, coerente rispetto agli obiettivi specifici della laurea magistrale, secondo quanto previsto dalle linee guida appositamente predisposte dal Consiglio di Corso di Laurea, e pubblicate sulla pagina web del corso all'indirizzo <https://www.unikore.it/index.php/it/prova-finale-sfp/news-sulle-lauree/item/20029-linee-guida-tesi-di-laurea-e-relazione-finale-di-tirocinio>.
4. La discussione della relazione finale di tirocinio deve evidenziare le competenze professionali acquisite. La prova finale del corso di laurea magistrale si conclude con la discussione della tesi e della relazione finale di tirocinio che costituiscono, unitariamente, esame avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. A tale scopo la commissione, nominata dalla competente autorità accademica, è integrata da due docenti tutor e da un rappresentante designato dall'Ufficio Scolastico Regionale.

## **Art. 18**

### **Diploma Supplement**

In base all'articolo 71 della Carta della Qualità di Ateneo, a conclusione degli studi ed al conseguimento del titolo finale, può essere rilasciato agli studenti il *Diploma Supplement* (supplemento al diploma di ogni titolo di studio) che illustra il titolo acquisito, i risultati di apprendimento raggiunti e il contesto, il livello, il contenuto e lo stato degli studi che sono stati seguiti e completati con successo.

## **Art. 19**

### **Gruppo di Riesame del Corso di Studi**

1. Il Gruppo di Riesame del Corso di Studi – istituito con l'art. 5 del Regolamento Quadro sulle Funzioni e il Coordinamento dei Corsi di Studio – partecipa al processo di assicurazione della Qualità secondo le linee guida dell'Agenzia nazionale e i documenti ministeriali.
2. Esso è composto da cinque membri: il Coordinatore del Corso di studi, che lo presiede; il docente responsabile del sistema di AQ del Corso di Studi; due rappresentanti degli studenti su base elettiva; un rappresentante del personale amministrativo addetto al Corso, come reso pubblico sul sito web dell'Università nelle pagine del Corso di studio.
3. Ai sensi dell'art. 42 della Carta della Qualità, funzione principale del Gruppo di Riesame è l'individuazione dei fattori di malfunzionamento dei programmi di studio e l'indicazione – al Consiglio di CdS – di proposte per il loro miglioramento continuo, elaborate sulla base dell'analisi delle opinioni espresse dagli studenti sulla valutazione della didattica condotta dalla commissione Paritetica Docenti-Studenti di Facoltà.

## **Art. 20**

### **Pari opportunità**

1. In accordo con l'art. 4 del Codice Etico e con l'art. 8.2 della Carta della Qualità, il Corso di Studi ripudia ogni forma di discriminazione legata a misoginia, eterosessismo, genderismo, razzismo, xenofobia, glottofobia, abilismo, etaismo o convinzioni politiche, e – in collaborazione con il Comitato Etico dell'Università – si impegna a garantire in ogni modo pari opportunità di espressione e riconoscimento culturale, di accesso al sapere e di successo formativo a tutte le differenze, di cui promuove il rispetto e la valorizzazione.
2. All'inizio dell'anno accademico, gli studenti con bisogni educativi speciali possono contattare il KODIS -Gruppo di Consulenza per la Disabilità e i DSA dell'Ateneo- per poter fruire di servizi personalizzati.
3. I docenti del Corso di Studio, di intesa con il KODIS, sono chiamati a promuovere forme di didattica inclusiva e, laddove possibile, a fornire materiali didattici compensativi per gli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.
4. Agli studenti con disabilità e DSA sono garantiti i diritti acquisiti per legge

## **Art.21**

### **Ombudsman**

Come già previsto dall'art. 40 della Carta della Qualità di Ateneo, gli studenti possono rivolgersi all'Ombudsman per manifestare qualsiasi lamentela, insoddisfazione o conflitto riguardante il funzionamento del corso o, più in generale, ogni questione riguardante il diritto allo studio o qualunque violazione del Codice Etico dell'Ateneo.

## **Art.22**

### **Richiesta informazioni e comunicazioni con i docenti e il personale amministrativo della segreteria didattica**

1. Le richieste di informazioni e/o chiarimenti devono essere rivolte ai docenti e/o al personale della segreteria didattica esclusivamente attraverso l'email istituzionale (nome.cognome@[unikorestudent.it](mailto:unikorestudent.it)). Non sono prese in considerazione le comunicazioni da altri indirizzi email.

2. Nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy, i docenti e il personale amministrativo della segreteria didattica non possono fornire informazioni di alcun tipo a terzi.

#### **Art. 23**

##### **Approvazione, validità e modifiche al Regolamento**

1. Il Presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Facoltà di Studi Classici, Linguistici e della Formazione e dal Senato Accademico dell'Università degli Studi di Enna "Kore" e, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, su delibera del Senato Accademico, è emanato dal Rettore.
2. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di studio e ha validità annuale.
3. Qualora si rendesse necessario, il presente regolamento può essere modificato anche durante l'anno accademico in corso. Le modifiche apportate avranno effetto dal momento in cui ne verrà data comunicazione nella homepage del corso.
4. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con le stesse modalità di cui all'art. 10 del Regolamento Didattico di Ateneo.

#### **Art. 24**

##### **Pubblicità ed informazione**

1. Ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza dei corsi di studio, ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche del corso di studi in "Scienze della Formazione Primaria" nonché i servizi agli studenti e gli altri aspetti di carattere amministrativo è pubblicata e aggiornata sui siti della Facoltà e di Ateneo, agli indirizzi: <https://www.unikore.it/index.php/it/> e <https://www.unikore.it/index.php/it/home-facolta-studi-classici>
2. Il Corso di Studio pubblicizza i procedimenti relativi allo svolgimento della didattica e alla gestione organizzativa del Corso di Studio. È consultabile il sito del corso di studi: [www.unikore.it/index.php/it/home-sfp](http://www.unikore.it/index.php/it/home-sfp)
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda al Regolamento didattico di Ateneo, nonché alla Carta della Qualità, versione 3.4, del 10 maggio 2021.